

Codice XST020

D.D. 3 giugno 2019, n. 773

**Fondazione Regina della Pace, con sede nel comune di Scarnafigi (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 12/2017.**

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo “Regina della Pace” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel comune di Scarnafigi (CN), tra le sue origini dal Ricovero di MendicITÀ del comune di Scarnafigi fondato, nel 1750, dalla Congregazione di Carità dello stesso luogo, e viene eretta in Ente morale in virtù delle leggi 03.08.1862 e 17.07.1890;
- l’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n° 52-916 del 26.09.2005 di *“a) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all’accoglimento di persone autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di amministrazioni pubbliche, di familiari o solventi in proprio. b) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio, ad accogliere ed assistere, in idonei reparti, persone anziane e/o disabili parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. (...)”*;
- con istanza datata 06.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 07.03.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 04.03.2019, la trasformazione dell’IPAB in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’approvazione del nuovo statuto, la variazione della denominazione da “casa di Riposo Regina della Pace” a “Fondazione Regina della Pace” e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.633.454,75, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ha informato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, il Comune di Scarnafigi nel quale ha la propria sede legale, in merito alla propria trasformazione in fondazione, come da nota prot. N° 68 del 01.03.2019, allegata alla suddetta istanza;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di casa di riposo per persone autosufficienti e non autosufficienti, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 16617 del 21.03.2019, con la quale il Comune di Scarnafigi è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Scarnafigi.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

Dato atto che l'I.P.A.B. ha allegato all'istanza l'inventario dei beni immobili e mobili.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

**IL DIRIGENTE**

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Regina della Pace", con sede nel Comune di Scarnafigi (Cn), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 23 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

**PER**                      **Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020**  
**Dott. ssa Maria Maddalena Mondino**  
**Il Vice Direttore**  
**Dott. Livio Tesio**

Roberto Forchino